

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUSO RENATO SEGUITO GARA GAVORRANO/VIBONESE DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 20.2.2012)

La C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Gavorrano di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE MARCHINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SPAL DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 21.2.2012)

La C.G.F., preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Marchini, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI:

– **DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 27.3.2012 AL SIG. VETRINI FILIPPO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE;**

– **LA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PULINA MICHELE,**

INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIGOR LAMEZIA DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 5.3.2012)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Gavorrano di Gavorrano (Grosseto) in due distinti appelli, considerandoli entrambi ordinari e non d'urgenza, li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLÈ A SEGUITO DELLA GARA PISA/TERNANA DEL 5.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 6.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma l'8 marzo 2012

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete